Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 febbraio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1826.

Nuova denominazione della Scuola di violino presso il Liceo musicale pareggiato « G. Paisiello » di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Considerato che nella predetta relazione è espresso parere favorevole al pareggiamento della Scuola di « violino con l'obbligo della viola »;

Udito il parere della Sezione quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1268;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Scuola di violino presso il Liceo musicale pareggiato « G. Paisiello » di Taranto deve intendersi denominata « violino con l'obbligo della viola »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1827.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 221, relativo alla Scuola di specializzazione in Angiologia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso la Clinica chirurgica è istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Angiologia ».

Art. 222. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della Clinica chirurgica come medici interni, con diritto a due mesi di vacanza per ogni anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1828.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo Giovanni de Benedictis », con sede in Teramo.

N. 1828. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O.P. « Casa di riposo Giovanni de Benedictis », con sede in Teramo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. Inoltre, con lo stesso decreto, l'amministrazione della suddetta istituzione viene affidata all'Ente comunale di assistenza di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 81. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1782: « Autorizzazione al Museo « Gaetano Filangieri Principe di Satriano », in Napoli, ad accettare una donazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1961, alla terzultima riga ove è detto « ... notaio dottor Francesco Maddalena ... » leggasi: « ... notaio dottor Ferdinando Maddalena ... ».

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1961.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 24 settembre 1960, con il quale viene sospesa l'importazione di burro da qualsiasi provenienza;

Ritenuta l'opportunità di consentire alla Zona franca di Gorizia di beneficiare delle disposizioni di cui alle leggi su menzionate;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 1960, è conferita la facoltà alla dogana di Gorizia di consentire direttamente a far tempo dal 1° gennaio 1961, su presentazione di denuncia benestare bancario, l'importazione di tonnellate 50 (cinquanta) mensili di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia, a valere sul contingente annuo di cui alla tabella allegata alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(1150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione provinciale di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 262.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1127)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1961, registro n. 4 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 789.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1961, i poteri conferiti al dott. Vincenzo Gullotti, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio Stabiese Produttori Latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dall'8 febbraio 1961 all'8 giugno 1961.

(1085)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione della sede di una canaletta irrigua, in comune di Castiglione di Strada (Udine).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1691, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione della sede di una canaletta irrigua, in comune di Castiglione di Strada (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 3, mappale 304, di mq. 760, ed indicata nella planimetria rilasciata il 27 giugno 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1031)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in alveo del fiume Canalbianco, in comune di Adria (Rovigo).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1692, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in alveo del fiume Canalbianco, in comune di Adria (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 62, mappali 76-*a* (Ha 0.80.54) e 83-*a* (Ha 0.39.99), di complessivi Ha 1.20.53, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1032)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali in sinistra del fiume Mesima, in comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1688, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali in sinistra del fiume Mesima, in comune di Rosarno, segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, rispettivamente di mq. 80 e 24 e quindi complessivamente di mq. 104, ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 luglio 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 22 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,50	622,50	622,46	622,49	622,30	622,50	622,48	622,45	622,50	622,40
$ Can.	629,40	630 —	629,25	629,80	628,55	629,55	629,50	629,50	629,60	630 —
Fr. Sv.	143,88	143,89	143,91	143,8775	143,90	143,87	143,90	144 —	143,87	143,85
Kr. D.	90,01	90,02	90,04	90,025	90 —	90,01	90,015	90 —	90,01	90,05
Kr. N.	87,02	87,02	87,03	87,0275	87,04	87,02	87,01	87 —	87,01	87,03
Kr. Sv.	120,38	120,39	120,38	120,375	120,25	120,38	120,385	120,35	120,39	120,40
Fol.	164,09	164,18	164,16	164,175	164,10	164,08	164,22	164,10	164,07	164,10
Fr. B.	12,46	12,46	12,464	12,45875	12,46	12,47	12,46	12,45	12,47	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	127,02	127,04	127,055	127,035	127 —	127,02	127,04	127 —	127,03	127,05
Lst.	1742,12	1742 —	1742,35	1742,05	1741,50	1741,87	1742,05	1741,90	1741,85	1742 —
Dm. occ.	149,21	149,215	149,23	149,22	149,20	149,23	149,2225	149,20	149,22	149,21
Scell. Austr.	23,89	23,89	23,89	23,8925	23,88	23,89	23,88875	23,87	23,89	23,89

Media dei titoli del 22 febbraio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	77,25
Id. 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,425
Id. 5 % 1936	102.20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,485
1 Dollaro canadese	629,65
1 Franco svizzero	143,894
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87,019
1 Corona svedese	120,38
1 Fiorino olandese	164,197
1 Franco belga	12,459
1 Franco nuovo (N.F.)	127,037
1 Lira sterlina	1742,05
1 Marco germanico	149,221
1 Scellino austriaco	23,891

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Brembiolo », con sede nel comune di Lodi (Milano) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3, foglio n. 170, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Brembiolo », con sede nel comune di Lodi (Milano), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Pedrazzini avv. Davide, presidente.

Baldini dott. ing. Luigi, Croce Paolo, Granata rag. Giulio. Olivari dott. Sandro, Premoli dott. ing. Franco e Pesatori dott. Alberto, membri.

(1039)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 9 giugno 1954, 14 ottobre 1955, 19 luglio 1956 e 13 settembre 1957, nella zona di Comano (Massa Carrara), della estensione di ettari 900 circa, compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 9 giugno 1954, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 10 agosto 1955, nella zona di Pacentro, località Morrone-Nusca (L'Aquila), della estensione di ettari 300, compresa entro i confini delimitati con suddetto decreto ministeriale, viene revocato.

(1093)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 gennaio 1961, pubblicato a pagina 415 e seguente della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1961 e recante: « Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1961 », all'art. 2 — righi 27, 28 e 29 — dove è scritto:

Categoria C:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata superiore a q.li 3,5, L. 3.000;

leggasi:

Categoria C:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata superiore a q.li 5, L. 3.000.

(1100)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a nove posti di operaio temporaneo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e del relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo, in particolare gli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, riguardante gli orfani di guerra;

Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nel contingente dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante gli esercizi finanziari 1957-1958 e 1958-1959 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 e successive proroghe;

Accertato che, nel corso degli esercizi finanziari predetti sono cessati dal servizio, per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per 45 (quarantacinque) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'aeronautica militare di carattere immediato ed in particolare della sede di Novara e di Napoli;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - n. 150120/120694 in data 2 maggio 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a nove posti di operaio temporaneo, così distribuiti per le seguenti sedi:

Novara - 8ª O.R.M.	posti n. 3
Napoli - 5° R.T.A. Capodichino	posti n. 6
	posti n. 9

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascuna sede, nelle categorie e qualifiche di mestiere riportate nell'allegato *A*) al presente decreto.

L'aliquota del 50% dei posti messi a concorso, è riservata ai volontari specialisti delle forze armate dello Stato congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) cittadinanza italiana;

c) condotta morale e civile incensurabile sotto ogni riguardo;

d) non avere subito condanne per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;

g) conveniente grado di abilità professionale;

h) aver compiuto l'istruzione elementare, secondo il disposto dell'art. 24 lettera *f*) del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. Coloro che non posseggono il certificato di compimento dell'istruzione elementare, verranno sottoposti ad un esame pratico tendente ad accertare se i concorrenti sanno leggere e scrivere e conoscono i primi elementi di aritmetica;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle rispettive liste;

l) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili - Divisione 2ª - Sezione 1ª) Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *B*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le precise generalità e domicilio;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il possesso del certificato di compimento dell'istruzione elementare.

Nella domanda potranno indicarsi, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della suddetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile dianzi citato, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal rapporto di lavoro presso la pub-

blica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dal rapporto di lavoro per aver conseguito l'assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

Art. 6.

I concorrenti saranno chiamati a sostenere una prova d'arte per l'accertamento della loro abilità professionale ed i lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi del paragrafo 19 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione aeronautica.

La prova non si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione inferiore ai 16/20.

I candidati che supereranno la prova d'arte saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione nominata a norma del paragrafo 16 del regolamento speciale sopra citato.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno effettuare per sostenere la anzidetta prova d'arte e per essere sottoposti alla visita medica di cui sopra non compete alcun rimborso di spese.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'arte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia più recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libetto ferroviario debitamente aggiornato, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica o passaporto.

Art. 8.

Per ogni sede di cui al precedente art. 1, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*) in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto art. 6 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata a tutti gli effetti sul Foglio d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a operaio temporaneo.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero della difesa-Aeronautica, i seguenti documenti:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza; o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia notarile autenticata su carta bollata da lire 200. Sui certificati di studio rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute che si trovino fuori della provincia di Roma, le firme dei direttori delle scuole stesse debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi. Non sono tenuti a produrre il certificato del compimento dell'istruzione elementare coloro che, essendone sprovvisti, abbiano superato l'esame pratico di cui alla lettera *h*) del precedente art. 2;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti dalla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione alle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali; dei congiunti o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale italiana o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale italiana, per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati e invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste, dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un attestato del prefetto in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare — mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente punto s), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 — che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi, anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente impiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 12.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno assunti in prova a mezzo contratto di lavoro, per la durata di mesi sei.

Coloro che compiranno il periodo di prova con esito favorevole saranno assunti in servizio con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario a norma dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I contratti di lavoro di cui ai comma precedenti verranno approvati con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti in conformità dell'art. 5 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che invece risulteranno inabili al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati senza alcuna indennità.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1960

p. *Il Ministro*: Pugliese

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1961
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 172

ALLEGATO *A*

SEDE DI NOVARA - 8ª O.R.M.

2ª categoria operai qualificati:
Motorista . . . posti n. 3

SEDE DI NAPOLI - 5º R.T.A. - Capodichino

1ª categoria - operai specializzati:
Idraulico di bordo posti n. 1
Lattoniere specializzato in duralluminio per costruzioni aeronautiche . . . » » 1

2ª categoria operai qualificati:
Pittore e verniciatore . . . . . . posti n. 1
Radiomontatore . . . . » » 3

posti n. 6

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale personali civili entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . . . . (provincia di . .), via . .. n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di operaio temporaneo di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1960.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato il . . a . . . (provincia di . .);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .) (1);

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . in data . . . . . .,

7) intende concorrere per la sede di . . . . per la qualifica di mestiere di . . . .,

8) è impiegato/salariato dello Stato ed appartiene all'Amministrazione . . con la qualifica di . . (3);

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale perchè conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati in servizio presso una Pubblica amministrazione.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il concorrente risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(916)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Trieste

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti deceduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coeff. 157) nell'Osservatorio astronomico di Trieste.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officina intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

a) la meccanica di precisione, l'ottica e la fotografia;

b) l'elettrotecnica con particolare riguardo alla radio tecnica ed alla elettrotecnica.

I candidati sono tenuti a dichiarare se la loro preparazione verta sulla parte del programma indicata con la lettera *a*) o su quella indicata con la lettera *b*), talchè essi possono essere principalmente interrogati sulla parte segnalata.

Le prove di esame hanno per oggetto i seguenti argomenti: conoscenze teoriche e pratiche accompagnate da capacità costruttive, registrative, aggiustative e di misura, con utensili a mano o con macchine utensili, nei riguardi della meccanica, dell'ottica, della fotografia, della elettrotecnica e particolar-

mente della radiotecnica e della elettronica, il tutto con riferimento agli strumenti principali, ausiliari e di misura, (nonchè alle loro varie parti) impiegati dagli astronomi negli Osservatori, come: telescopi riflettori e rifrattori con le loro montature, le parti ottiche e loro connessioni meccaniche ed elettriche: orologi di tipi diversi e le loro parti, obiettivi e dispositivi fotografici; cronografi; ricevitori e registratori r. t.; micrometri; misuratori di lastre; fotometri, spettrografi, spettrofotometri, ecc., strumenti di misura elettrici per radiotecnica e per elettronica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato di anni nove:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 30 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45 ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra, per fatti d'armi avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da tre a sei della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengano utili ai fini del presente concorso debbono prevenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni e abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945 n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare, o, se appartenenti alla Marina Militare, un'estratto matricolare. Ciascun foglio, di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimate dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediane un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma rilasciato a nome del proprio padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia o della Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti

a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata, da L. 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione VIII, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto ad elevazioni di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, *rilasciato dalle autorità militari competenti.*

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; *certificato di esito di leva in bollo da L. 100,* rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti nelle Amminstrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non la abbiano presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovando la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti che hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione VIII, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta da tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomi.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1960

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Registro n. 4, *foglio n.* 185.

(859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, n. 2032, che istituisce due posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1884, che istituisce un posto di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e sopprime un posto di agente tecnico nella stessa Amministrazione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 753, che istituisce un secondo posto di Agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto 19 luglio 1940, n. 1230, concernente l'istituzione di un terzo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concerente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 luglio 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, riguardante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sul riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per la concessione dei benefici ai combattenti della 2ª guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 650, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie le disposizioni della legge n. 1180;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, relativa alla estensione dei benefici spettanti agli invalidi di guerra, agli invalidi per azioni singole e collettive aventi fini politici occorse nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815; decreto presidenziale 20 febbraio 1948, n. 1116 e regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, concernenti gli ex sminatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, ed essere in possesso della patente di abilitazione di cat. *C* (già 2° grado) per la condotta di autoveicoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I) entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali e altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo le scadenze del termine soprafissato.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

g) l'indicazione degli estremi della patente automobilistica di cat. *C* (già 2° grado) di cui è in possesso;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) residenza ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse l'eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) i titoli che danno diritto ad elevazione del massimo di età per l'ammissione al concorso;

n) che sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno inoltre essere allegati:

1) il certificato di studio con l'indicazione del voto riportato;

2) ogni titolo valido a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica o guida di veicoli;

3) tutti gli altri titoli di cui il candidato ritenga possa avvalersi ai fini della partecipazione al presente concorso.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine tabilito per la presentazione delle domande:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso della patente di abilitazione di 2° grado (categoria *C*) per la condotta di autoveicoli;

f) abbiano compiuto gli anni diciotto di età e non oltrepassato i trentadue;

1) tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra, nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine, e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempre-chè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga, sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 5 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lett. *a*) si cumula con quella di cui alla lett. *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) inoltre il limite massimo di età è elevato a 40 anni: nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione per limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle indicate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestono, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano espulsi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti perscritti, con decreto ministeriale motivato.

Art. 8.

Il concorso è per titoli e sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica dopo la valutazione dei titoli stessi.

L'avviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Al termine di ogni seduta dedicata a tali prove la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove pratiche (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957).

Art. 9.

Per sostenere le prove pratiche i candidati dovranno essere muniti della patente di abilitazione di categ. *C* (già 2° grado) per la condotta di autoveicoli.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizo su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 12.

La graduatoria del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni, e secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove pratiche.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 citato nelle premesse.

Art. 13.

Entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'esito delle prove, i concorrenti dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I) i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 delle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui al n. 1 lett. *c*) dell'art. 3, i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, ovvero il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*;

h) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

i) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lett. *h*) dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del loro padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto Presidenziale 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tali circostanze;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco dele Comune di residenza;

s) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sara approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a presentare a pena di decadenza nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma originale o copia autentica notarile ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 3, lett. *e*), del presente decreto ministeriale di bando;

4) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco dele Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso.

Per gli invalidi di guerra; per gli invalidi per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il vincitore del concorso;

7) fotografia recente del candidato applicata sulla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi della domanda di ammissione al concorso;

8) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare, per i sottufficiali di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 14 e alla lettera *s*) dell'art. 13 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli artt. 13 e 14.

Art. 16.

La domanda di ammissione e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I) dopo i termini rispettivamente stabiliti dagli artt. 3, 13 e 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non è nemmeno ammessa la presentazione e l'invio alle sedi decentrate e periferiche dell'Amministrazione degli atti in parola.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre 30 giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei terrritori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli artt. 3 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi 6 trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale della carriera ausiliaria - ruolo agenti tecnici.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Registro n. 5, *foglio n.* 310

(982)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 20 Finanze, foglio n. 139, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1960, n. 187, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integraizoni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 23, 24 e 25 marzo 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1961
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 149. — BENNATI

(1131)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.